

Allegato "A"
all'atto n 11657
di raccolta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SCUOLA STRUMENTO DI PACE

TITOLO I - COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE

ART. 1


E' costituita, con sede in Roma, attualmente in Via Edoardo Maragliano n. 26, - 00151 Roma, una associazione denominata "SCUOLA STRUMENTO DI PACE"; essa aderisce quale sezione italiana, al Movimento Mondiale "SCUOLA STRUMENTO DI PACE - ECOLE INSTRUMENT DE PAIX - E.I.P.", organizzazione non governativa riconosciuta dal U.N.E.S.C.O. e dal Consiglio d'Europa, con statuto consultivo presso l'O.N.U. ed è indipendente da ogni altra organizzazione civile e religiosa, codice fiscale: 96096880586.

TITOLO II - SCOPO


ART. 2

L'associazione si prefigge, senza scopo di lucro, di favorire e promuovere l'insegnamento dei diritti dell'uomo e della pace mondiale per mezzo della scuola, intesa quale strumento di cooperazione, di superamento di egoismi personali, di comprensione, rispetto e amore, al servizio dell'umanità e dello sviluppo dei popoli.

Essa potrà, per il raggiungimento dello scopo sociale:



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
ANNA PIOLA FANTUCCIA
Luigi Ferdinando Scuturo



- a) diffondere con l'insegnamento e con qualunque altro mezzo di comunicazione, la cultura dei diritti umani del diritto all'ambiente, alla salute, dell'intercultura delle pari opportunità della dimensione Europea e della dimensione di cittadinanza mondiale;
- b) organizzare e gestire corsi di formazione e di aggiornamento, seminari di studi per studenti docenti e dirigenti sui temi oggetto dell'attività sociale volti allo sviluppo di comportamenti ed atteggiamenti solidaristici e ad una corretta metodologia per l'insegnamento dei diritti umani e delle tematiche trasversali;
- c) organizzare e gestire attività connesse con l'educazione permanente in armonia con i fini statuari,;
- d) organizzare e gestire concorsi e premi annuali per le scuole di ogni ordine e grado, diffusi e patrocinati dal Ministero della Pubblica Istruzione sul tema dei diritti umani, del diritto all'ambiente, dei principi universali di educazione civica dell'E.I.P. per una cultura di pace e di cooperazione;
- e) organizzare mostre, convegni, dibattiti, tavole rotonde sui temi di attività sociale;

lunque forma al loro perseguimento.

Gli associati si distinguono in "BENEMERITI", "ORDINARI" e "STUDENTI" e secondo il campo di attività prescelta in "OPERATORI DI PACE" o "DIFENSORE DELL'AMBIENTE".

Gli associati dovranno presentare domanda di iscrizione sulla cui ammissione provvede insidacabilmente il Comitato Direttivo.

Gli associati, dichiarandosi a conoscenza dello Statuto sociale e accettando lo stesso, si obbligano a versare i contributi annuali deliberati dal Comitato Direttivo.

Essi possono essere dichiarati decaduti per indegnità o morosità con delibera del Comitato Direttivo.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE

ART. 4

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale degli associati;
- b) il Comitato Direttivo,
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Collegio dei Sindaci
- e) i Proviviri;

TITOLO V - ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

ART. 5

L'Assemblea Generale degli associati è costituita da tutti gli associati che rivestano tale qualifica al momento della convocazione, che siano in regola con i versamenti delle quote associative.

Essa si riunisce:

a) in seduta ordinaria allo scopo di:


- 1) approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche;
- 2) eleggere il Comitato Direttivo;
- 3) nominare il Collegio dei Sindaci;
- 4) nominare i Proviviri;
- 5) discutere ed approvare la relazione morale-finanziaria del Comitato Direttivo e la relazione del Collegio dei Sindaci;
- 6) determinare le direttive della associazione;

b) in seduta straordinaria allo scopo di:


- 1) approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche;
- 2) revocare il Comitato Direttivo e provvedere alla sostituzione;
- 3) deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

ART. 6

L'assemblea degli Associati si riunisce in seduta Ordinaria almeno una volta l'anno, convocata dal Comitato Direttivo eleggendo un suo Presidente,



Antonio Sant'Antonio



delibera a maggioranza dei voti presenti. E' valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno degli Associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 7

L'Assemblea degli Associati si riunisce in seduta straordinaria ed è convocata:

- a) dal Comitato Direttivo, qualora lo ritenga necessario;
- b) su richiesta dei due quinti degli Associati, con lettera del Comitato Direttivo;
- c) su richiesta del Collegio dei Sindaci.

Essa elegge un suo Presidente e delibera a maggioranza dei due terzi.

L'Organo e gli Associati che la convocano devono specificare l'argomento all'Ordine del Giorno.

E' valida solo se è presente la maggioranza degli associati.

TITOLO VI - COMITATO DIRETTIVO

ART. 8

Il Comitato Direttivo è composto da nove o quindici membri e dura in carica tre anni. Esso è eletto dall'Assemblea degli Associati in seduta ordinaria e i suoi componenti sono rieleggibili anche più volte.

Possono essere eletti a componenti del Comitato Direttivo i soci iscritti da almeno cinque anni, i quali abbiano dato prova di operatività continuativa, certificata dal Presidente.

Il Comitato Direttivo è preposto alla cura e al mantenimento dei principi informatori dell'Associazione, nonché all'attuazione degli scopi sociali e della politica tracciata dall'Assemblea degli Associati.

Esso formula i programmi dell'Associazione e i criteri amministrativi che sottopone all'Assemblea, della quale attua la deliberazione, provvede sulle domande di ammissione degli Associati e sulla eventuale loro decadenza redige consultivo delle spese e relazione morale e finanziaria da sottoporre annualmente all'Assemblea, determina le quote di iscrizione e contributive annuali a carico degli associati.

ART. 9

Il Comitato Direttivo provvede a nominare un Presidente, due Vicepresidenti, un Tesoriere, e un Segretario.

Questi collegialmente costituiscono la Giunta Esecutiva.

ART. 10



[Handwritten signature]

Anna Foresti Autucci



Il Presidente ha la firma di tutte le operazioni Associative ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

In caso di assenza del Presidente questi viene sostituito da uno dei due Vicepresidenti.

TITOLO VII - GIUNTA ESECUTIVA

ART. 11

La Giunta esecutiva è l'organo del Comitato Direttivo di cui esegue il mandato e cura la normale gestione.

TITOLO VIII - COLLEGIO DEI SINDACI

ART. 12

Il controllo generale dei libri contabili è esercitato dal collegio dei Sindaci.

ART. 13

I membri del Collegio dei Sindaci vengono eletti dalla assemblea generale degli associati fra gli associati stessi nel numero da tre a cinque.

Essi restano in carica per un anno e sono rieleggibili.

TITOLO IX - PROBIVIRI

ART. 14

I probiviri sono incaricati per la risoluzione dei casi di incompatibilità di comportamento da parte dei membri nei confronti dell'Associazione.

Il numero è di tre e vengono nominati dall'Assemblea generale degli associati.

TITOLO X - CARICHE VAGANTI

ART. 15

Le cariche vacanti del Comitato Direttivo per inadempimento o decadenza dei membri potranno essere ricoperte per cooptazione da parte del Comitato stesso fino alla concorrenza di un terzo dei componenti.

Nell'ipotesi che l'inadempimento o la decadenza riguarda un numero maggiore al terzo dei membri il Comitato Direttivo dovrà ritenersi decaduto e rieleto dall'assemblea degli Associati.


TITOLO XI - PATRIMONIO

ART. 16


Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalla quota associativa dai contributi, donazioni e oblazioni e da ogni altro bene sotto qualsiasi forma di cui l'associazione dovesse venire nel legale possesso.

ART. 17

Gli Associati che cessino di far parte per qualsiasi motivo della Associazione anche in caso di scioglimento della stessa non hanno diritto a pretendere alcunchè dalla associazione stessa



Demetrio Santucci



salvo quanto stabilito dal regolamento.

TITOLO XII - SCIoglimento

ART. 18

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria negli associati la quale delibera sulle modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatore sulla devoluzione del patrimonio sociale ad opere meritorie, salvo particolari disposizioni che fossero state date dagli oblatori. La delibera è trasmessa per la presa d'atto all'E.I.P. Internazionale.

TITOLO XIII - NORME DI APPLICAZIONE

ART. 19

Per l'applicazione del presente Statuto sarà deliberato dall'assemblea un apposito regolamento.

ART. 20

Questo statuto può essere emendato soltanto con maggioranza dei due terzi dei voti presenti di un'assemblea straordinaria.

Gli emendamenti proposti dovranno essere comunicati per iscritto a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della riunione dell'assemblea straordinaria nella quale saranno trattati.

Alme. Tantebancice

[Handwritten signature]

